

Deliberazione 5 giugno 2009 - ARG/gas 69/09

Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 giugno 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) 29 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 126/04);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 contenente "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)";
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;

- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)” approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG);
- la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità n. 2/07 (di seguito: la determinazione n. 2/07);
- le osservazioni inviate dai rappresentanti del gruppo di lavoro tecnico “misura distribuzione gas” a seguito degli incontri organizzati.

Considerato che:

- l’Autorità, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, con la deliberazione n. 138/04 ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;
- con la deliberazione ARG/gas 159/08, l’Autorità ha adottato il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 e in particolare ha approvato la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (RTDG), recante fra l’altro le nuove disposizioni in materia di conversione dei volumi di gas misurati, e ha intestato alle imprese di distribuzione l’intera responsabilità del servizio di misura, riconducendo il servizio nell’ambito dei servizi regolati;
- con la deliberazione ARG/gas 197/08, l’Autorità ha stabilito che l’assunzione della responsabilità del servizio di misura alle imprese di distribuzione con riferimento all’attività di *meter reading* decorra dall’1 luglio 2009.

Considerato che:

- la deliberazione n. 229/01 ha definito le condizioni minime inderogabili per i contratti di vendita di gas naturale con i clienti finali che alla data di entrata in vigore della stessa non fossero risultati clienti idonei ai sensi del decreto legislativo n. 164/00 e che non si fossero nel frattempo avvalsi della facoltà di cambiare fornitore e che tali condizioni devono essere proposte in modo trasparente, come condizioni contrattuali di riferimento, dall’esercente la vendita ai clienti del mercato libero, i quali possono comunque negoziare con l’esercente e scegliere, in alternativa, eventuali differenti condizioni contrattuali;
- le previsioni della deliberazione n. 229/01 trovano inoltre applicazione al servizio di vendita di tipi di gas diversi dal gas naturale a clienti serviti attraverso reti di gasdotti locali;
- il servizio di misura del gas naturale rappresenta un’attività rilevante in relazione al rapporto tra venditore e cliente finale di gas naturale e che, attualmente, la

deliberazione n. 229/01 individua nell'esercente la vendita il soggetto responsabile, nel rapporto con il cliente finale di cui al provvedimento stesso, dell'attività di *meter reading*;

- la fatturazione dei consumi dei clienti finali cui si applica la deliberazione n. 229/01 rimane, in ogni caso, sotto la responsabilità dell'esercente la vendita il quale è tenuto ad utilizzare l'autolettura ai fini della fatturazione secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione n. 229/01, risultando necessario prevedere che è comunque fatta salva una eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione effettiva.

Considerato inoltre che:

- al fine di approfondire, con approccio sistemico, le principali tematiche inerenti l'attività di misura dei consumi di gas naturale dei punti di riconsegna e di specificare le responsabilità e gli obblighi connessi all'ordinato svolgimento di tale attività in capo alle imprese di distribuzione e/o agli altri soggetti a seguito della mutata intestazione di responsabilità del servizio di misura stabilita dalla RTDG, è stato avviato, in seno al gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte finalizzate all'aggiornamento del codice di rete tipo istituito con la determinazione n. 2/07, un gruppo di lavoro tecnico composto, oltre che da funzionari dell'Autorità, dai rappresentanti di imprese di distribuzione di diverse dimensioni, da rappresentanti delle diverse associazioni delle imprese di distribuzione e degli esercenti la vendita e da operatori singoli che ne hanno chiesto la partecipazione;
- il gruppo di lavoro tecnico si è riunito due volte per analizzare le ipotesi di intervento proposte dagli Uffici dell'Autorità, ipotesi adottate anche tenendo conto dell'esigenza di attuare le disposizioni della RTDG con decorrenza 1 luglio 2009;
- nel primo incontro del gruppo di lavoro tecnico è stata avviata l'analisi in merito a:
 - il perimetro dell'attività di *meter reading* in capo all'impresa di distribuzione, e, in particolare, le frequenze e cadenze obbligatorie di raccolta delle misure e gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura, la relativa tempistica e la definizione dei connessi standard di comunicazione;
 - il trattamento delle autoletture;descrivendo i principi di base e i criteri di individuazione delle diverse soluzioni;
- è inoltre stata data illustrazione in merito a:
 - l'orientamento dell'Autorità, anche in considerazione delle attuali modalità di allocazione del gas nell'ambito dei servizi di bilanciamento, a considerare l'attività di validazione delle misure parte integrante dell'attività di *meter reading* e che gli esiti di tale attività siano di pari validità anche quando prodotti a partire dai dati delle procedure di autolettura eventualmente messe a disposizione dagli esercenti la vendita;
 - l'opportunità che le frequenze di raccolta delle misure di tutti i punti di riconsegna sulle reti di distribuzione ricalchino in prima attuazione gli obblighi attualmente stabiliti dalla deliberazione n. 229/01, rimandando a una successiva fase l'eventuale previsione di frequenze più ravvicinate;

- l'opportunità di introdurre l'obbligo di cadenza, oltre che di frequenza, della raccolta delle misure, al fine di garantire significatività ai dati di consumo in considerazione dell'andamento stagionale dei valori commerciali del gas naturale;
- la necessità di definire i relativi flussi informativi a seguito del nuovo assetto di responsabilità;
- nel secondo incontro è stata inoltre data illustrazione delle eventuali conseguenti modifiche della deliberazione n. 229/01 ed è stato affrontato il tema dell'applicazione del coefficiente di conversione C di cui all'articolo 38 della RTDG (di seguito: coefficiente di conversione C) ai fini allocativi, nonché dell'opportunità di un allineamento informativo del valore di tale coefficiente relativamente a ciascun punto di riconsegna fra le imprese di distribuzione e gli esercenti la vendita;
- le osservazioni finali dei partecipanti al gruppo di lavoro hanno indicato:
 - a) in merito all'attività di *meter reading*, generale consenso a:
 - l'introduzione di obblighi di frequenza di raccolta delle misure di tutti i punti di riconsegna in analogia a quanto stabilito dalla deliberazione n. 229/01, mentre parte dei soggetti coinvolti considera accettabile che la prima rilevazione per i punti di riconsegna con consumo medio annuo inferiore a 5000 Smc con nuova attivazione della fornitura avvenga entro i primi sei mesi, anziché i primi tre mesi;
 - l'introduzione di una cadenza delle rilevazioni che garantisca una adeguata distanza fra due successive rilevazioni con riferimento alla frequenza obbligatoria corrispondente alla fascia di consumo del punto di riconsegna;
 - da parte delle imprese di distribuzione, la scadenza del sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza per la messa a disposizione agli esercenti la vendita degli esiti dell'attività di rilevazione delle misure, mentre gli esercenti la vendita considerano adeguata l'introduzione di un obbligo simmetrico a quanto attualmente previsto per loro dal codice di rete tipo;
 - l'introduzione di un criterio unico nazionale di validazione delle misure che le imprese di distribuzione sono tenute ad adottare, al fine di permettere un tempestivo riscontro da parte degli esercenti la vendita ai clienti finali che usufruiscono della procedura di autolettura di ammissibilità dei dati e che tale criterio sia in prima applicazione un criterio semplificato;
 - l'utilizzo di file elettronici di formato "CSV" e dell'invio tramite posta elettronica certificata (di seguito: "PEC") dei flussi informativi in analisi, visti l'urgenza della definizione di uno standard minimale e lo stato di avanzamento dei lavori sullo standard di comunicazione nazionale e in attesa di un'effettiva standardizzazione degli strumenti di comunicazione cosiddetti evoluti utilizzati dalle imprese di distribuzione;
 - b) in merito alle procedure di autolettura:
 - la maggioranza degli operatori condivide il mantenimento dell'obbligo di messa a disposizione di una procedura di autolettura in capo agli esercenti la vendita che servono clienti in regime di tutela;

- le imprese di distribuzione ritengono opportuno che le misure che provengono da autolettura debbano essere inoltrate all'impresa di distribuzione mentre fra gli esercenti la vendita vi è pluralità di opinioni in merito;
- c) in relazione alle previsioni della deliberazione n. 229/01, generale consenso alla necessità di armonizzare le stesse al mutato contesto regolatorio con particolare riguardo:
 - alla previsione che il riconoscimento dell'indennizzo automatico a favore del cliente finale per mancata raccolta delle misure in caso di misuratore accessibile sia posto a carico dell'impresa di distribuzione;
 - all'indicazione della causa della mancata raccolta della misura e/o del riconoscimento dell'indennizzo automatico nella prima bolletta utile, e non più nella prima bolletta emessa dall'esercente la vendita;
 - all'obbligo di fatturazione a conguaglio da parte dell'esercente la vendita solo nel caso di messa a disposizione da parte dell'impresa di distribuzione dei consumi rilevati a mezzo di raccolta;
- d) in relazione alle previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 126/04 è stata segnalata la necessità di adeguare le previsioni del Codice di condotta stesso al nuovo assetto regolatorio.

Considerato altresì che:

- le nuove modalità di calcolo di correzione dei volumi prevedono la determinazione del coefficiente di conversione C da parte dell'impresa di distribuzione e che tale coefficiente sia riportato nei documenti di fatturazione del servizio di distribuzione;
- gli esercenti la vendita hanno rappresentato la difficoltà dell'estrazione di tale dato dai documenti di fatturazione ai fini dell'espletamento dei propri processi gestionali, in considerazione delle diverse modalità di realizzazione ed invio dei documenti di fatturazione da parte delle imprese di distribuzione.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 16 della deliberazione n. 237/00 definisce i criteri per il calcolo del potere calorifico superiore convenzionale con riferimento a ciascuna località e che, ai sensi della deliberazione n. 138/03, gli esercenti la vendita utilizzano il livello determinato sulla base di tali criteri ai fini della trasformazione dei corrispettivi variabili unitari rapportati all'energia consumata, espressa in GJ, in corrispettivi espressi in euro per metro cubo;
- la deliberazione n. 159/08 prevede che, fino alla pubblicazione da parte dell'Autorità dei livelli delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e di misura relativi all'anno 2009, continuano ad applicarsi le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008, i cui corrispettivi unitari variabili risultano espressi in euro/GJ; e che, conseguentemente, valgono le disposizioni di calcolo e di applicazione sui corrispettivi previsti dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/03;

- successivamente alla pubblicazione delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e di misura, la RTDG non prevede criteri per il calcolo del potere calorifico superiore convenzionale in quanto non più elemento necessario per la trasformazione dei corrispettivi unitari variabili del servizio di distribuzione, già espressi in centesimi di euro/Smc;
- il TIVG prevede che alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela siano espressi in euro/GJ e prevede che tali corrispettivi vengano trasformati in corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc attraverso l'applicazione del potere calorifico convenzionale della località, espresso in MJ/Smc.

Considerato infine che:

- la deliberazione n. 229/01 attualmente prevede che gli esercenti la vendita debbano inviare un operatore con l'incarico di eseguire la raccolta della misura dai totalizzatori dei gruppi di misura per i punti di riconsegna con consumo medio annuo:
 - compreso fra 500 e 5000 Smc almeno una volta ogni sei mesi;
 - inferiore o uguale a 500 Smc almeno una volta all'anno;
- conseguentemente alle previsioni di cui al precedente alinea, i soggetti responsabili della rilevazione delle misure devono, con riferimento al primo semestre dell'anno 2009, aver effettuato almeno un tentativo di raccolta delle misure entro il 30 giugno 2009 per i punti di riconsegna con consumo medio annuo maggiore di 500 Smc mentre, per i punti di riconsegna con consumo medio annuo non superiore a tale soglia, l'impresa di distribuzione può non conoscere se l'obbligo di tentativo di raccolta annuale è già stato ottemperato dal precedente responsabile dell'attività.

Ritenuto che sia necessario:

- modificare il TIVG integrando la consistenza, oltre a quanto già ricompreso dalla RTDG, della definizione del servizio di misura, con particolare riferimento a obblighi ed oneri in materia di raccolta, validazione e messa a disposizione dei dati di misura, in capo alle imprese di distribuzione con decorrenza dall'1 luglio 2009;
- modificare la deliberazione n. 229/01 apportando variazioni ad alcune previsioni relative alla periodicità e modalità di raccolta delle misure, alla periodicità di fatturazione dei consumi, alle modalità di calcolo dei consumi e agli indennizzi per mancata raccolta della misura per misuratore accessibile;
- modificare, in relazione ai clienti finali del gas naturale, il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 126/04, con riguardo alle modalità di utilizzo dei dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione e conseguente riconoscimento dell'indennizzo automatico in caso di mancato utilizzo dei suddetti dati in accordo alla tempistica eventualmente indicata in contratto;
- prevedere che, sia nell'indicazione della causa di mancata raccolta della misura, sia nel caso di riconoscimento dell'indennizzo automatico, non possa farsi più riferimento alla prima bolletta emessa, bensì alla prima bolletta utile, in

considerazione della circostanza della trasmissione dei suddetti dati dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita senza l'immediata disponibilità delle informazioni necessarie a quest'ultimo soggetto;

- definire un livello specifico di qualità relativo alla mancata raccolta della misura da parte dell'impresa di distribuzione nel caso di clienti titolari di punti di riconsegna dotati di misuratori accessibili;
- modificare la deliberazione n. 138/04 per tener conto delle mutate responsabilità del servizio di misura previste dalla normativa vigente e dell'applicazione del nuovo coefficiente di conversione C.

Ritenuto che sia opportuno:

- nelle more della definizione del livello specifico di qualità relativo alla mancata raccolta della misura di punti di riconsegna dotati di misuratori accessibili, ed al fine di consentire una corretta successione nelle attività di *meter reading*, disporre una sospensione per il semestre 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009 dell'obbligo relativo al riconoscimento di indennizzo automatico per mancata raccolta della misura di misuratore accessibile previsto ai sensi del comma 4.2 della deliberazione n. 229/01;
- prevedere che le imprese di distribuzione mettano a disposizione, attraverso uno specifico invio e con modalità di immediato utilizzo, l'informazione relativa al coefficiente di conversione C in tempo utile per l'applicazione del medesimo coefficiente a partire dall'entrata in vigore delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura e delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- prevedere che ciascun esercente la vendita comunichi all'impresa di distribuzione, con riferimento ai punti di riconsegna con consumi medi annui non superiori a 500 Smc e per i quali è stato responsabile dell'attività di *meter reading* nel corso del primo semestre dell'anno 2009, se è stato effettuato un tentativo di raccolta delle misure non andato a buon fine;
- stabilire dei termini per l'assegnazione del livello di accessibilità dei misuratori, al fine di garantire alle imprese di distribuzione la possibilità di adeguare la propria classificazione rispetto alle nuove definizioni di accessibilità previste dal TIVG;
- stabilire che i criteri per il calcolo del potere calorifico convenzionale siano mantenuti inalterati con riferimento all'intero anno termico 2008-2009, prevedendo conseguentemente che continuino ad applicarsi i valori attualmente utilizzati;
- prevedere che, con successivo provvedimento, l'Autorità definisca i nuovi criteri per il calcolo del potere calorifico convenzionale, anche al fine di provvedere a tale calcolo con riferimento all'anno civile, nonché le modalità di messa a disposizione del dato dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita

DELIBERA

1. che le imprese di distribuzione comunichino agli esercenti la vendita, entro il 25 giugno 2009, per ogni punto di riconsegna non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi della propria rete di distribuzione, individuato tramite codice PDR e la matricola del contatore, il corrispondente valore del coefficiente di conversione C, tramite invio di file elettronico di formato “CSV”, con titolo indicante la ragione sociale del mittente e del destinatario e le parole “Corrispondenza C – PDR”, a mezzo “PEC”, avente come oggetto il medesimo titolo del suddetto file;
2. di modificare la deliberazione n. 138/04 nei termini di seguito riportati:
 - a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta la seguente definizione:
 - “ • **RTDG**: è la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” approvata con la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.”;
 - b) all’articolo 16, al comma 16.2 le parole “Il soggetto che effettua la lettura” sono sostituite da “L’impresa di distribuzione” e le parole “all’impresa di distribuzione” sono eliminate;
 - c) all’articolo 18, il comma 18.8 è sostituito da:

“18.8 Per i punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i valori del massimo prelievo orario sono determinati con prove in campo utilizzando la seguente formula:

$$P_{or} = \frac{P_{prova} * 3600 * Z}{N}$$

dove

 - P_{or} è il massimo prelievo orario;
 - P_{prova} è il prelievo nel periodo di prova;
 - N sono i secondi della prova;
 - Z assume:
 - per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume il valore del coefficiente di conversione C di cui alla RTDG, articolo 38;
 - per punti di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore uguale a 1 (essendo il prelievo nel periodo di prova già rilevato mediante il dispositivo di correzione dei volumi).”;
 - d) all’articolo 19, al comma 19.1, lettera c), le parole “un opportuno fattore di correzione “ sono sostituite dalle parole “il coefficiente di conversione C di cui alla RTDG, articolo 38.”;
 - e) l’articolo 25 è soppresso;
3. di prevedere che le imprese di distribuzione utilizzino:
 - il coefficiente di conversione C, per la correzione dei volumi, ai fini allocativi, di competenza degli utenti della distribuzione dei quantitativi di

- gas relativi ai punti di riconsegna dotati di un misuratore non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi;
- il coefficiente Z della formula di cui alla deliberazione n. 138/04, articolo 18, comma 8, utilizzata per il calcolo del massimo prelievo orario, assuma il valore del coefficiente di conversione C per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume;
4. di modificare il TIVG come di seguito riportato:
- a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “ • **Autolettura** è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all'esercente la vendita della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - **Dato di Misura** è l'esito dell'attività di validazione;
 - **Misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
 - **Misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
 - **Misuratore con accessibilità parziale** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato;
 - **Rilevazione** è l'attività che comprende la raccolta e la validazione delle misure;”;
- b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 14

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure dei punti di riconsegna

- 14.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore:
- a) almeno una volta in ciascun anno civile, per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno;
 - b) almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno;
 - c) almeno una volta al mese per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno a esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- 14.2 L'impresa di distribuzione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 14.1, utilizza i dati di cui all'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 138/04.
- 14.3 Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità.

14.4 Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5000 Smc/anno, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

14.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:

“Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”. Data rilascio avviso””;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 15

Messa a disposizione dei dati di misura

15.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione a ciascun esercente la vendita i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dal medesimo esercente la vendita.

15.2 I dati di cui al comma 15.1 devono essere trasmessi:

- a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta;
- b) in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1.”;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 16

Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura

16.1 L'esercente la vendita è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura.

16.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle misure di cui al comma 16.1 e a comunicare, entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle misure da parte dell'esercente la vendita, l'elenco dei punti di riconsegna per i quali il processo di validazione abbia dato esito negativo.

16.3 I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti.”;

e) dopo il comma 20.1 è inserito il seguente comma:

“20.2 Gli esercenti la vendita gas diversi sono tenuti ad effettuare un tentativo di raccolta delle misure secondo le medesime disposizioni previste dal comma 14.1.”;

5. di modificare la deliberazione n. 229/01 come di seguito riportato:

- a) all'articolo 1, comma 1.1, la lettera a. è sostituita dalla seguente lettera a.:
“a. anno solare è il periodo che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;”;
- b) all'articolo 1, comma 1.1, la lettera p. è sostituita dalla seguente lettera p.:
“p. gruppo di misura o misuratore accessibile è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;”;
- c) all'articolo 1, comma 1.1, la lettera r. è sostituita dalla seguente lettera r.:
“r. lettura è la raccolta della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore come previsto dal TIVG;”;
- d) all'articolo 1, comma 1.1, è inserita la seguente lettera u.:
“u. TIVG è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;”;
- e) all'articolo 1, comma 1.1, è inserita la seguente lettera v.:
“v. gruppo di misura o misuratore non accessibile è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;”;
- f) all'articolo 1, comma 1.1, è inserita la seguente lettera w.:
“w. gruppo di misura o misuratore con accessibilità parziale è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato;”;
- g) la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente rubrica: “Modalità di utilizzo dei dati di misura e fatturazione dei consumi”;
- h) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Modalità di utilizzo dei dati di misura”;
- i) all'articolo 3, il comma 3.1 è sostituito dal seguente comma:
“3.1 Gli esercenti la vendita provvedono ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione in accordo alle tempistiche di cui all'articolo 14 del TIVG.”;
- j) all'articolo 3, il comma 3.2 è abrogato;
- k) all'articolo 3, il comma 3.3 è sostituito dal seguente comma:
“3.3 Gli esercenti la vendita, relativamente ai clienti titolari di punti di riconsegna di cui all'articolo 14 del TIVG, mettono a disposizione una modalità di autolettura dei consumi.”;
- l) all'articolo 3, comma 3.4, dopo le parole “della fatturazione a conguaglio” sono aggiunte le seguenti parole “, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva.”;
- m) all'articolo 3, il comma 3.6 è sostituito dal seguente comma:
“3.6 Per le nuove attivazioni di clienti titolari di punti di riconsegna di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14 del TIVG, e con applicazione dei criteri atti a garantire l'equivalenza di contenuto energetico ai fini della suddivisione dei clienti stessi nelle relative fasce di consumo,

- gli esercenti la vendita di gas diversi dal gas naturale, entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di vendita, sono tenuti ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la raccolta della misura espressa dai totalizzatori del misuratore oppure ad inviare una comunicazione, invitando il nuovo cliente ad utilizzare l'autolettura.”;
- n) all'articolo 4, il comma 4.1 è sostituito dal seguente comma:
“4.1 In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, l'esercente la vendita è tenuto a fornire, nella prima bolletta utile, informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dall'impresa di distribuzione.”;
- o) all'articolo 4, il comma 4.2, è sostituito dal seguente comma:
“4.2 In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, il cliente riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas.”;
- p) all'articolo 5, il comma 5.1 è sostituito dal seguente comma 5.1:
“5.1 La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti la vendita tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente:
- a. per i clienti titolari di punti di riconsegna cui alla lettera a) dell'articolo 14 del TIVG, la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
 - b. per i clienti titolari di punti di riconsegna di cui alla lettera b) dell'articolo 14 del TIVG, la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;
 - c. per i clienti titolari di punti di riconsegna di cui alla lettera c) dell'articolo 14 del TIVG, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.”;
- q) l'articolo 5, comma 5.2 è sostituito dal seguente comma:
“5.2 In presenza di misuratore accessibile e nel caso di disponibilità dei dati di cui all'articolo 3, comma 3.1, i clienti titolari di punti di riconsegna di cui alla lettera a) dell'articolo 14 del TIVG devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio; i clienti titolari di punti di riconsegna di cui alla lettera b) dell'articolo 14 del TIVG, devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio; i clienti titolari di punti di riconsegna di cui alla lettera c) dell'articolo 14 del TIVG, devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.”;
- r) all'articolo 6, il comma 6.6 è sostituito dal seguente comma:

- “6.6 In presenza di errori nella fatturazione a danno del cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati dalla normativa in tema di qualità commerciale.”;
- s) l'articolo 10, comma 10.3, lettera a. è modificato come segue:
 “a. per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi.”;
- t) all'articolo 17, comma 17.1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
 “Ai soli fini della presente direttiva e con riferimento ai precedenti articolo 13 e articolo 16, comma 16.1, lettera e):” e alla lettera a. l'espressione “anno termico” è sostituita dall'espressione “anno solare”;
- u) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo 19:

“Articolo 19

Norme transitorie

- 19.1 Per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009, e comunque nelle more della definizione ed introduzione di uno standard specifico relativo alla mancata raccolta della misura da parte dell'impresa di distribuzione in caso di misuratore accessibile in esito al procedimento avviato ai sensi del punto 13 della deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09, la previsione di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 229/01 non trova applicazione.”;
6. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 126/04 come di seguito riportato:
- a) all'articolo 11, comma 11.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera e:
 “e) le modalità e la periodicità di utilizzo dei dati di lettura comunque rilevati ai fini della fatturazione, specificando il tempo massimo intercorrente tra l'utilizzo di due letture e le modalità di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze.”;
- b) all'articolo 14, il comma 14.1 è sostituito dal seguente comma:
 “14.1 La violazione delle clausole contrattuali definite dall'esercente ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, lettera e) limitatamente al mancato utilizzo dei dati di lettura di gruppi di misura accessibili, lettera g) punto i), lettera h) punto ii), comporta la corresponsione al cliente interessato di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro.”;
7. di prevedere che, entro il 31 luglio 2009, gli esercenti la vendita comunichino alle imprese di distribuzione l'elenco dei punti di riconsegna, individuati con il codice PDR e la matricola del misuratore, con consumo medio annuo non superiore a 500 Smc per i quali, nel corso del primo semestre 2009, è stato

- effettuato un tentativo di raccolta non andato a buon fine, tramite l'invio di file elettronico di formato "CSV", con titolo indicante la ragione sociale del mittente e del destinatario e le parole "Mancate raccolte misure SEM1", a mezzo "PEC", avente come oggetto il medesimo titolo del suddetto file;
8. di prevedere che le imprese di distribuzione provvedano a classificare l'accessibilità del misuratore di tutti i punti di riconsegna della propria rete secondo le definizioni di cui all'articolo 1 del TIVG entro:
 - a) il 31 dicembre 2009 per tutti i punti di riconsegna con consumi annui superiori a 500 Smc;
 - b) il 30 giugno 2010 per gli altri punti di riconsegna.
 9. di prevedere che, fino a successive disposizioni, ai fini della determinazione del potere calorifico superiore effettivo, si applichino i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00;
 10. di prevedere che, fino a successive disposizioni, l'algoritmo unico nazionale di cui al comma 14.2 del TIVG sia tale per cui una misura viene considerata non validata se risulta inferiore al precedente dato di misura;
 11. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di completamento della disciplina del servizio di misura di gas naturale e di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati per procedere a:
 - l'organizzazione di incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - la predisposizione di documenti per la consultazione, nonché proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
 12. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati per l'organizzazione delle attività di verifica di attuazione delle direttive in tema di flusso informativo di cui al comma 15.2, lettera b) del TIVG;
 13. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di definizione di uno standard specifico di qualità relativo alla mancata raccolta della misura da parte delle imprese di distribuzione in caso di misuratore accessibile e per ulteriori modifiche della deliberazione n. 229/01 e di attribuire al Direttore responsabile della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio la responsabilità del procedimento;
 14. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore responsabile della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, di adeguare il codice di rete tipo approvato con la deliberazione n. 108/06 con gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
 15. di stabilire che le disposizioni di cui:
 - al punto 2, lettere a), b) ed e), al punto 4, al punto 5, al punto 6 e al punto 10 si applichino a decorrere dall'1 luglio 2009;
 - al punto 2, lettere c) e d) e al punto 3 si applichino a decorrere dal periodo di efficacia della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui alla RTDG;

16. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
17. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo del TIVG e delle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04 come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

5 giugno 2009

Il Presidente Alessandro Ortis